

COMUNE DI FERMO

====\*====

Repertorio n. 1333/2016 del 02/03/2016

**OGGETTO: Affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 163/2006, del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali. Codice C.I.G. 6532899EC9.**

====\*====

REPUBBLICA ITALIANA

====\*====

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno due (02) del mese di Marzo (03) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006, si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 00334990447, nella persona della Dott.ssa Flaminia Annibali, nata a Pedaso (FM) il 07/02/1958, Dirigente del Settore Entrate Tributarie, Partecipate e Servizi Pubblici locali del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 47 del 01/12/2015, ivi domiciliata per la carica e legittimata a rappresentare legalmente il Comune, munita di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Comune" o "Ente" o "Concedente";

- **"I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L."**, con sede legale a Roma (RM), Lungotevere Flaminio, n.76 cap. 00196, Codice

Fiscale 02478610583 e Partita IVA 01062951007, nella persona del Procuratore Speciale, Sig. Carrani Alberto, nato il 19/01/1968 a La Spezia, munito di firma digitale, domiciliato presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Concessionario" e/o "Gestore", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dalla Procura Speciale Rep. n. 2045 del 08/01/2015 del Notaio Dott.ssa Cristina Bisello del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti della Spezia e Massa, in copia conforme all'originale in formato digitale (Allegato "A") e firmata digitalmente quale allegato al presente contratto .

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 – lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

#### PREMESSO

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Bilancio, Tributi e Partecipate in data 24/11/2014 n. 120, R.G. n. 1575, si aggiudicava l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali alla società " I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L." di Roma sulla base dell'offerta di un aggio percentuale pari al 6,74%, da applicare agli importi lordi complessivamente riscossi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione e fino al 31/12/2015, rinnovabile agli stessi patti e condizioni, per ulteriori due

anni;

- che in data 15/01/2015 è stato stipulato il contratto Rep. 1252/2015

con scadenza il 31/12/2015;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Entrate Tributarie,

Partecipate e Servizi pubblici locali in data 18/12/2015 n. 17, R.G. n.

1789, si procedeva al rinnovo dell'affidamento in concessione del

servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali alla società “ I.C.A. -

IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.” di Roma agli stessi prezzi,

patti e condizioni del contratto Rep. n. 1252/2015, per la durata di due

anni e con decorrenza dal 01/01/2016.

- che il Comune, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato i seguenti

controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo

all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente

atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma (come da visura ordinaria in data

07/01/2016, priva di annotazioni riguardanti procedure concorsuali già

dichiarate o in corso, e documento di verifica di autocertificazione dei

dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro

Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V1670559 del

27/01/2016);

- richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del Dlgs. n.

159/2011, prot. n. 1127 del 13/01/2016, inoltrata alla Prefettura di Roma

a mezzo PEC con decorso dei termini previsti (30 giorni) dall'art. 88,

comma 4 del D.lgs. n. 159/2011;

- regolarità contributiva (DURC on line in corso di validità fino al

25/06/2016);

- assenza di condanne ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 (certificato Casellario Giudiziale, rilasciati ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 313/2002 in data 08/01/2016 numeri: 29050/2016/R, 29051/2016/R );

- assenza di procedimenti penali ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di La Spezia in data 15/01/2016);

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici (visura del 07/01/2016);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (comunicazione prot. n. 13867 del 01/02/2016);

- certificato di ottemperanza rilasciato dal Centro per l'Impiego della Provincia di Roma prot. n. 221214 del 02/02/2016;

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 01/02/2016 circa la composizione societaria;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4bis, del D.lgs. 159/2011, si intende procedere alla stipula del presente contratto, sottoponendolo a condizione risolutiva in relazione all'esito della predetta richiesta di comunicazione antimafia prot. n. 1127 del 13/01/2016;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. La concessione riguarda il servizio di riscossione coattiva delle posizioni tributarie individuate da liste di carico che saranno fornite all'aggiudicatario .

Le suddette liste saranno consegnate dall'Ente all'aggiudicatario con precisazione di tutti i dati necessari per la riscossione coattiva nel formato "microsoft-excel" ed il concessionario provvederà ai ricalcoli degli interessi ed agli addebiti ulteriori per spese come previsti dal capitolato e dalla legge.

Le eventuali riscossioni conseguite sulle posizioni affidate nel periodo precedente l'affidamento del servizio e non sui conti dedicati di cui all'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto non danno diritto ad alcun compenso a favore del concessionario e riducono automaticamente le liste di carico di cui sopra.

La modalità di esecuzione della concessione è disciplinata negli articoli che seguono, dal Capitolato speciale d'Appalto, che si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, (Allegato "B"), firmato digitalmente, e dall'offerta economica, depositata nel fascicolo del precedente contratto.

Art. 3 - DURATA. La concessione decorre dal 01/01/2016 e dura due anni fino al 31/12/2017.

Il concedente affida al concessionario la riscossione coattiva di tutte le partite sospese che matureranno per avvisi di accertamento ICI/IMU e

per TIA/TARES/TARI, sia ordinaria sia da avvisi di accertamento/liquidazione, per un importo presunto annuale di Euro 400.000 per ICI/IMU da avvisi di accertamento/liquidazione e di Euro 1.000.000,00 per TARSU/TIA/TARES/TARI da morosità ordinarie e da avvisi di accertamento/liquidazione.

Art. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE – RISCOSSIONI E VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO. L'importo del presente contratto, calcolato sulla base degli incassi affidati, dell'aggio massimo soggetto a ribasso e delle maggiorazioni previste, è stato stimato (solo ai fini del calcolo della cauzione definitiva, del contributo gara A.N.AC., ecc.) in Euro 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00) oltre I.V.A. .

Per lo svolgimento del servizio al concessionario spetta un aggio pari alla percentuale del 6,74%, come da offerta economica presentata in sede di gara, da calcolarsi sugli importi lordi complessivamente riscossi.

Detto corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione tranne quanto previsto dal comma seguente.

L'Ente alla fine di ogni esercizio , in presenza di incassi conseguiti sulle liste di carico affidate per percentuale superiore al 60% provvede alla contabilizzazione e riversamento di una maggiorazione del 15% della misura dell'aggio aggiudicato e sul riscosso come premio a seguito di realizzata positiva azione di recupero.

L'Ente autorizza il concessionario a prevedere esclusivamente a carico del contribuente in sede di emissione di ingiunzione fiscale il rimborso delle spese postali e di notifica o rinotifica e spese varie per un importo

forfettizzato massimo di € 10 (dieci) ad atto specificando che in caso di medesimo contribuente, tutti gli importi dovuti devono essere ricompresi in unico provvedimento.

Le spese relative alle procedure cautelari ed esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata dalle tabelle A e B del D.M. Finanze 21/11/2000.

Le parti prendono atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 6 – R.G. 38 – del 15/01/2015 è stato rettificato il refuso riportato all’art. 5- comma 7- del Capitolato Speciale d’Appalto e che, quindi, in caso di mancata riscossione e accettazione da parte dell’Ente del motivato discarico, ai sensi dell’art. 2 comma 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, nessuna spesa sarà rimborsata dall’Ente stesso.

Nessuna altra spesa, corrispettivo ecc oltre a quelle sopra indicate può essere richiesta ai contribuenti ed all’Ente.

Qualora provvedimenti legislativi dovessero determinare una variazione sostanziale delle entrate tributarie oggetto di riscossione coattiva, le condizioni dovranno essere rinegoziate mediante accordo tra le parti.

L’Ente provvede ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti relativi al servizio di riscossione coattiva affidato al concessionario, incassi che confluiranno su specifici conti correnti postali ( uno per ICI/IMU ed uno per TARSU/TIA/TARES/TARI ) intestati al Comune ma la cui piena visibilità sarà garantita al concessionario a decorrere dall’affidamento.

È fatto obbligo al concessionario di mettere a disposizione dei contribuenti per i versamenti a seguito delle procedure di riscossione

coattiva i bollettini relativi.

Sugli importi incassati l'Ente si impegna a riversare al concessionario a scadenze bimestrali entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun bimestre di riferimento, le somme dovute al concessionario a seguito dell'attività svolta e sulla base dell'art.5 del capitolato. All'uopo il concessionario presenterà un prospetto riepilogativo e di rendiconto entro il 15 del mese successivo a ciascun bimestre che sarà verificato e liquidato anche parzialmente dall'Ente entro la scadenza prevista pena l'addebito di interessi legali maggiorati di cinque punti percentuali. La liquidazione parziale risultante da provvedimento amministrativo dell'Ente deve essere motivata e circostanziata e da chiarirsi in contraddittorio con il concessionario.

Art. 5 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 28/01/2016, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente contratto di concessione, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle



persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.117 del D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, solo nei confronti di banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE. Il concessionario ha l'obbligo di gestire il servizio con propri capitali, mezzi e personale adeguato e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, del disposto del precedente contratto Rep. n. 1252/2015 del 15/01/2015, del presente contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto nonché delle disposizioni dei regolamenti comunali.

Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE. L'Ente oltre a mettere a disposizione un locale per il ricevimento del pubblico ed ad assicurare il puntuale pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, assicura la messa a disposizione di banche dati utili allo svolgimento del servizio quali ACI/PRA, Siatel ecc. con le cautele e gli obblighi di legge.

Art. 8 – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA

CONCESSIONE. Il concessionario è tenuto a trattare ai fini della

riscossione coattiva e come previsto dal presente capitolato tutte le partite

comunicate dall'Ente ed a rendicontare l'attività espletata per ciascuna di

esse. Alla scadenza della concessione ha comunque l'obbligo di

concludere al massimo entro i dodici mesi successivi tutte le procedure in

essere originate dalle partite affidate dall'Ente per la riscossione coattiva.

E' diritto del concessionario percepire l'aggio previsto sulle riscossioni

realizzate dall'Ente nel periodo successivo alla scadenza della

concessione ma frutto esclusivo dell'attività svolta dal concessionario.

Art. 9 - GARANZIE. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi

contrattuali assunti, ha stipulato in data 29/01/2016 l' Appendice n. 1 alla

fidejussione bancaria n. 622/3487 del 07/01/2015 rilasciata dalla Banca

CASSA DI RISPARMO DELLA SPEZIA S.p.A., Agenzia di La

Spezia, Corso Cavour n. 86 per aumentare l'importo garantito per una

somma pari ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) e prorogare la

scadenza al 31/12/2017.

Il Concessionario ha stipulato altresì polizza assicurativa di

Responsabilità Civile n. 5014601NY, del 31/12/2015, rilasciata dalla

Compagnia SARA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia n 5200 di

Genova , ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI

SUBAPPALTO. Sono vietati la cessione del presente contratto e il

subappalto di esso ai sensi per gli effetti dell'art. 13 del Capitolato

Speciale d'Appalto.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di irregolare o di mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente contratto, nel precedente contratto Rep. n. 1252/2015, nel Capitolato Speciale d’Appalto e da disposizioni di legge e regolamentari anche comunali, al concessionario saranno applicate, con motivato provvedimento dirigenziale e previo contraddittorio con l’aggiudicatario, penali con un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 a singola violazione. In caso di violazioni generalizzate e recidive, è facoltà dell’Ente risolvere di diritto il contratto trattenendo, a titolo di risarcimento, la cauzione e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di ulteriori maggiori danni.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento di contestazione ed in caso di mancato versamento, il concedente si rivarrà sulla cauzione.

Art. 12 - SICUREZZA. Il Concessionario é obbligato, durante tutta la durata della concessione, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 13 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie é competente il Foro di Fermo.

Art. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato del Concessionario, dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente al Concessionario.

Art. 16 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4bis, del D.lgs. 159/2011, le parti danno atto che la stipula del presente contratto, è sottoposto a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta di comunicazione antimafia prot. n. 1127 del 13/01/2016 .

Art 17 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 18 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto é sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione della Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Concedente informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in

materia.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 13 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A" e "B".

IL CONCEDENTE: Dirigente Settore Entrate Tributarie , Partecipate e Servizi pubblici locali - Dott.ssa Flaminia Annibali (firmato digitalmente)

IL CONCESSIONARIO: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. – il Procuratore Speciale Sig. Alberto Carrani (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)